

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
**in ottemperanza al Decreto n. 7265/2022 del 26.11.2022, reso dal Presidente della
Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma nel ricorso n. 14303/2022 R.G.**

Il sottoscritto **avv. Antonio MICOLANI** (c.f. MCLNTN70R25E061L - pec: micolani.antonio@ordavvle.legalmail.it – Fax: 0832.303630), del Foro di Lecce, in qualità di difensore del **dott. Andrea SIMONE** (c.f. SMNNDR91H21A662S), nato a Bari il 21/06/1991 e residente in (72017) Ostuni (Br), alla via Alcide de Gasperi n.7, giusta procura in calce al ricorso TAR Lazio Roma, sez.IV, n.14303/2022 R.G. e in forza dell'autorizzazione di cui al Decreto n. 7265/2022 del 26.11.2022, reso, dal Presidente della Quarta Sezione del TAR Lazio – Roma, nel ricorso n. 14303/2022 R.G.

PREMESSO

- che, con ricorso n.14303/2022 R.G., notificato in data 24-25.11.2022, il dr. Andrea Simone ha adito il TAR Lazio Roma al fine di ottenere l'annullamento, previa misura cautelare, “del provvedimento di assegnazione Sede relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL, pubblicato in data 05.10.2022 sul sito internet (www.riqualificazione.formez.it) di Formez PA (di cui al bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1514 unità, successivamente elevate a 1541, di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INL e dell'INAIL, pubblicato sulla G.U.R.I. n.68 del 27/08/2019, pubblicato nuovamente con modifiche sulla G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021), nella parte in cui ha disposto l'assegnazione del ricorrente (titolare del diritto di cui all'art. 33 co.5 l.n.104/1992) alla Sede “INL – ITL Parma – Reggio Emilia - Sede di Parma” in luogo della assegnazione alla Sede INL – ITL di Bari e, in subordine, alla Sede INL – ITL di Taranto o alla Sede INL – ITL di Foggia, tutte Sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l'ordine indicato; (..)”;
- che col citato ricorso, depositato il 25.11.2022, è stata proposta istanza di ammissione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a.;

➤ che con decreto n. 7265/2022 del 26.11.2022, il Presidente della Quarta Sezione del TAR Lazio ha accolto la predetta istanza ed ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, tramite notificazione per pubblici proclami da effettuarsi con le seguenti modalità: *“mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:*

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4. l'indicazione dei controinteressati;*
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo.*

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento”;

AVVISA CHE

➤ **P'Autorità Giudiziaria adita** è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sezione Quarta e il **numero di registro generale del ricorso** è n. 14303/2022 R.G.;

➤ **il nome della parte ricorrente** è : dr. Andrea Simone;

➤ **le amministrazioni intimare** sono: ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA; MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PA (RIPAM); FORMEZ PA – CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.; MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; MINISTERO DELL'INTERNO;

➤ **i provvedimenti impugnati sono:** *“provvedimento di assegnazione Sede relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL, pubblicato in data 05.10.2022 sul sito internet (www.riqualificazione.formez.it) di Formez PA (di cui al bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1514 unità, successivamente elevate a 1541, di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INL e dell'INAIL, pubblicato sulla G.U.R.I. n.68 del 27/08/2019, pubblicato nuovamente con modifiche sulla G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021), nella parte in cui ha disposto l'assegnazione del ricorrente (titolare del diritto di cui all'art. 33 co.5 l.n.104/1992) alla Sede “INL – ITL Parma – Reggio Emilia - Sede di Parma” in luogo della assegnazione alla Sede INL – ITL di Bari e, in subordine, alla Sede INL – ITL di Taranto o alla Sede INL – ITL di Foggia, tutte Sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l'ordine indicato; ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto comunque lesivo per il ricorrente e in particolare e nei limiti dell'interesse:*

Bando di concorso pubblico indetto dalla COMMISSIONE RIPAM (Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni) per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità, successivamente elevate a 1541, di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, pubblicato sulla G.U.R.I. n.68 del 27/08/2019, pubblicato nuovamente con modifiche sulla G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021, nella parte in cui non prevede nella assegnazione delle Sedi (per il 'Profilo di Ispettore del Lavoro – Codice CU/ISPL') la priorità (o precedenza) in favore dei titolari del diritto di cui all'art. 33 co.5 l.n.104/1992; - tutti i verbali (anche se di data e contenuto ignoto); provvedimento di approvazione della graduatoria e della stessa graduatoria, ivi inclusa la graduatoria / "Elenco assegnazione sedi profilo CU/ISPL" (posizione da n.692 a n.1404) pubblicata in data 5 ottobre 2022, nella parte in cui non è stata riconosciuta la priorità nella scelta della sede al ricorrente (titolare del diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere di cui all'art. 33 co.5 l. n.104/1992); nota prot. n. 0011351.17-10-2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Direzione Centrale Identità professionale, pianificazione e organizzazione, di convocazione del ricorrente per il giorno 1° dicembre 2022, ore 9.00 presso 'INL – ITL Parma – Reggio Emilia - Sede di Parma' ; nota-email del 12 ottobre 2022 con cui l'INL ha riscontrato le precedenti email del ricorrente inviate il 3 ottobre 2022 e il 12 ottobre 2022";

➤ *col ricorso è stato anche chiesto "l'accertamento - del diritto del ricorrente a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ex art. 33 co. 5 l.n.104/1992, e in particolare a essere assegnato alla sede 'INL-ITL di Bari' (così come richiesto, e in subordine alla Sede INL – ITL di Taranto o alla Sede INL – ITL di Foggia, tutte Sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l'ordine indicato), prioritariamente rispetto agli altri candidati idonei-vincitori, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria; e (..) la condanna - dell'Amministrazione resistente ad assegnare il ricorrente alla Sede 'INL-ITL di Bari' (così come richiesto, e in subordine alla Sede INL – ITL di Taranto o alla Sede INL – ITL di Foggia, tutte Sedi per cui ha espresso prioritaria preferenza, secondo l'ordine indicato), prioritariamente rispetto agli altri candidati idonei-vincitori, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria";*

➤ **un sunto dei motivi di ricorso è:**

1. Violazione artt. 3, 32, e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione artt.1, 2, 3, 7 e ss. l.n. 241/90. Violazione art. 41 della Carta dei diritti Fondamentali della UE. Violazione e falsa applicazione art. 33 l.n.104/1992. Eccesso di potere. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Perplexità, illogicità e contraddittorietà manifeste. Sviamento. Violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e affidamento. Cattivo abuso di potere. Violazione dei principi del giusto

procedimento, buona amministrazione, correttezza, imparzialità, adeguatezza, buon andamento dell'azione amministrativa. Erronea e falsa presupposizione in fatto e in diritto.

L'impugnato provvedimento di assegnazione del ricorrente alla sede INL-ITL di Parma piuttosto che alla sede INL-ITL di Bari (e in subordine alla sede di Taranto e a quella di Foggia), così come espressamente richiesto, è arbitrario e illegittimo in quanto viziato da difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e adottato in aperta violazione dall'art. 33, co. 5, L. n.104/1992, che prevede espressamente che il "lavoratore di cui al comma 3" - ovvero "dipendente, pubblico o privato", che come il dr. Simone assiste "una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado" (co.3) - "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La censurata illegittimità è tanto più grave ove si consideri che il ricorrente, quale referente unico per l'assistenza del proprio nonno materno (residente in Bari, "portatore di handicap in situazione di gravità" e invalido civile "grave" al "100%"), ha informato per tempo la P.A. intimata del suo diritto di scegliere 'la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere' ex art. 33 co. 5 l.n.104/1992 e dunque del suo diritto di essere assegnato alla sede "INL-ITL di Bari" (dove vi erano 17 posti disponibili) o comunque in un ambito territoriale compatibile con l'esercizio del diritto/dovere di assistenza del congiunto disabile in situazione di gravità (da qui l'indicazione anche della sede INL-ITL di Taranto, dove vi erano 10 posti disponibili, e INL-ITL di Foggia, dove vi erano 2 posti disponibili. Sedi indicate dal dr. Simone in subordine rispetto alla sede di Bari per la denegata ipotesi – non sussistente nel caso di specie - in cui tutti i 17 posti disponibili presso la sede di Bari non fossero sufficienti a soddisfare la richiesta di assegnazione sede di altrettanti concorrenti titolari dei benefici ex l.n.104/1992);

➤ i **controinteressati** rispetto alla pretesa azionata da parte ricorrente sono i candidati collocatisi dalla posizione n.692 alla posizione n.1404 della graduatoria / "Elenco assegnazione sedi profilo CU/ISPL" pubblicata in data 5 ottobre 2022 sul sito internet di Formez PA (www.riqualificazione.formez.it) e pubblicata unitamente al presente avviso;

➤ la **notifica per pubblici proclami è stata autorizzata** con Decreto n. 7265/2022 del 26.11.2022 del Presidente della Quarta Sezione del TAR Lazio Roma, reso nel ricorso n.14303/2022 R.G.;

➤ il **testo integrale del ricorso introduttivo**, che qui deve intendersi integralmente trascritto e riportato, è contenuto nell'allegato file "Ricorso.pdf" cui si rinvia;

AVVISA INOLTRE

➤ che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

➤ che al presente **avviso** di notifica per pubblici proclami, sottoscritto digitalmente (nome file: «Avviso.pdf»), sono allegati:

a) il **testo integrale del ricorso** (TAR Lazio Roma) **introduttivo del giudizio** R.G. n. 14303/2022 (nome file: «Ricorso.pdf»), sottoscritto digitalmente;

b) il **decreto** TAR Lazio Roma, sez. IV, n. 7265/2022 del 26.11.2022, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, reso dal Presidente della Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, nel giudizio R.G. n. 14303/2022 (nome file: «Decreto TAR Roma n.7265_2022.pdf»), sottoscritto digitalmente;

c) l'**elenco nominativo dei controinteressati** (nome file: «Elenco controinteressati.pdf»);

AVVISA INFINE CHE

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo, l'Amministrazione interessata:

- 1. dovrà pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet** il testo integrale del Ricorso Tar Lazio Roma, sez.IV, n. 14303/2022 R.G., del Decreto TAR Lazio, Roma, sez.IV, n. 7265/2022 del 26.11.2022 e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto TAR Lazio, Roma, sez.IV, n. 7265/2022 del 26.11.2022, reso nel ricorso n. 14303/2022 R.G.;
- 2. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita** e, in particolare, il Ricorso, il Decreto, l'Elenco nominativo dei controinteressati e l'Avviso;
- 3. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato**, da inviare urgentemente - ai fini del tempestivo deposito che dovrà avvenire entro il termine perentorio di dieci giorni "*decorrente dal primo adempimento*" - al seguente indirizzo PEC micolani.antonio@ordavvle.legalmail.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del 'Ricorso', del 'Decreto TAR Lazio Roma, sez.IV, n. 7265/2022', dell' 'Elenco nominativo dei controinteressati' e dell' 'Avviso', reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica": in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.
- 4. dovrà curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica"**, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il Decreto TAR Lazio Roma, sez.IV, n.7265/2022.

Lecce - Roma, 29 novembre 2022

Firmato digitalmente da
Avv. Antonio Micolani